



CITTA' DI FERMO

Registro generale n. 63

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA DEL 19-02-25, n. 3

Oggetto:
Provvedimenti per la disinfestazione sul territorio comunale.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che a seguito delle modifiche intervenute nella normativa d'igiene ambientale, l'attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione è stata affidata alle competenze dei Comuni;
- che le mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità, particolarmente nei mesi da aprile a novembre, assimilabili a quelle del sud-est-asiatico da cui la zanzara ha origine, hanno favorito la sua diffusione;
- che in Italia a partire dal 2007 si è assistito ad un aumento delle segnalazioni di casi di alcune malattie virali di origine tropicale, tra le quali *Dengue* e *Chikungunya*, delle quali la zanzara tigre (*Aedes albopictus*) costituisce il vettore degli agenti eziologici virali;
- che nel 2015 in America meridionale e centrale si è verificata ed è ancora in corso un'epidemia a rapida evoluzione e con trasmissione in aumento di Zika virus, anch'esso potenzialmente trasmesso dalla zanzara tigre (*Aedes albopictus*);
- che nel 2023 in Brasile si è verificata ed è ancora in corso un'epidemia a rapida evoluzione e con trasmissione in aumento di Dengue, anch'esso potenzialmente trasmesso dalla zanzara tropicale (*Aedes aegypti*);

RILEVATO che l'Istituto Superiore di Sanità, dal 1 gennaio al 30 ottobre 2024 ha registrato 572 casi confermati di Dengue e raccomanda la protezione individuale e strutturale contro le punture di zanzare evitando tutte quelle situazioni che possano favorire il loro sviluppo, adottando le seguenti misure preventive:

- Favorire il risanamento e la bonifica ambientale in aree pubbliche e private, ad esempio eliminando rifiuti e recipienti che possano raccogliere anche piccole quantità d'acqua ed evitando tutte le forme di ristagno d'acqua (per es. svuotando di

frequente i vasi di fiori o altri contenitori e cambiando spesso l'acqua nelle ciotole per gli animali), e coprendo con zanzariere i bidoni e altri contenitori inamovibili.

- Utilizzare forme di protezione individuale (per es. usando repellenti, come da indicazione del produttore e indossando abiti idonei, ad esempio, pantaloni lunghi e maglie a maniche lunghe) e strutturale (per es. usando zanzariere alle finestre);

TENUTO CONTO che nel settembre scorso sono stati identificati n. 115 casi di Dengue solo nel comune di Fano che ha registrato il piu'ampio focolaio nazionale;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, intende adottare e porre in essere tutte le misure necessarie a contenere e diminuire il fenomeno infestante, a tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che, al fine di contenere l'infestazione, occorre provvedere, in via cautelativa, ad attivare una campagna di prevenzione su tutto il territorio comunale, da estendersi necessariamente anche su aree di proprietà privata al fine di garantire l'efficacia della campagna stessa;

RILEVATO che i luoghi in cui la zanzara depone le uova e dove si sviluppano le larve sono costituiti da qualsiasi sito ove è presente acqua stagnante o a lento deflusso quale: tombini e griglie di raccolta delle acque, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatoi, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica, grondaie ostruite, copertoni di veicoli stradali ecc.;

TENUTO CONTO che, nel periodo compreso tra marzo e ottobre, le uova di questo insetto, a seguito delle condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall'acqua, danno origine allo sviluppo di larve;

CONSIDERATO che esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorire la diffusione dell'adulto rispetto al focolaio di sviluppo da poche centinaia di metri (gen. *Culex*) a qualche chilometro (gen. *Anopheles* e *Aedes*);

RILEVATO che la presenza di erba alta e sterpaglie costituisce un'habitat favorevole per l'annidamento delle zanzare adulte;

RAVVISATA la necessità di attivare in via cautelativa urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale e, pertanto, anche su aree private, esposte alla possibilità di propagazione della suddetta zanzara, poiché può determinare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di tutelare l'ambiente e l'igiene e preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione;

VISTA la L. 23/12/78 n. 833;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Comunale d'Igiene;

ORDINA

Alla cittadinanza, con particolare attenzione al periodo compreso tra il 1 marzo 2025 ed il 31 ottobre 2025:

- Di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
- Di procedere, ove si tratti di oggetti non abbandonati bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici fissati e ben tesi o con coperchi a tenuta;
- Di svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc., giornalmente o di lavarli o capovolgerli;
- Di coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (teli di plastica e reti zanzariera fissati e ben tesi o coperchi a tenuta).
- Di introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori presenti nei cimiteri, filamenti di rame, che per essere efficace va utilizzato in dosi di almeno 20 grammi per litro d'acqua, o sabbia, fino al completo riempimento, nel caso di contenitori di fiori finti collocati all'aperto. Inoltre i contenitori di acqua usati occasionalmente per annaffiare i fiori devono essere svuotati dopo l'uso e sistemati in modo tale da evitare il ristagno dell'acqua in caso di pioggia;
- Di introdurre nelle piccole fontane ornamentali da giardino pesci larvivori (come ad esempio pesci rossi, gambusie ecc.);
- Di svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o di eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
- Di provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie interne e i tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili. Il trattamento larvicida dell'acqua presente nei tombini deve essere effettuato ricorrendo a prodotti regolarmente registrati ed autorizzati presso il Ministero della Sanità, preferibilmente biologici, e può essere effettuato direttamente dai proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione. La periodicità dei trattamenti è congruente alla tipologia del prodotto usato. Indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere praticato dopo ogni pioggia.
- Di controllare che le grondaie ed i pluviali non siano otturati, mantenendo in efficienza il sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- Di non impedire, ma anzi favorire, la nidificazione di rondini, rondoni e balestrucci non danneggiando i nidi in quanto tali uccelli contribuiscono attivamente al controllo della proliferazione delle zanzare e anche in ottemperanza della legge 157/92 che prevede la protezione degli uccelli selvatici.
- di tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e sistemandoli inoltre in modo da impedire il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.

In particolare ordina:

AI TITOLARI di attività Artigianali, Industriali, Commerciali e alle Aziende agricole e zootecniche nonché a tutti coloro che utilizzano impianti e depositi idrici:

- di curarne lo stato di efficienza.
- agli stessi è fatto obbligo altresì:
- adottare tutte le misure necessarie per evitare il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali, da praticare con la frequenza necessaria. Il trattamento deve essere effettuato dopo ogni pioggia.

AI CONSORZI, agli ENTI che gestiscono immobili e ai proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi:

- di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati, nei locali annessi e nelle corti, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi. Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell'acqua.

Il medesimo obbligo è esteso ai **RESPONSABILI dei cantieri fissi e mobili:**

- per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi ecc.).
- Agli stessi è fatto obbligo altresì:
- evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori. Qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di idonea copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
 - sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
 - provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

AI CONDUTTORI di orti:

- privilegiare la annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere gli eventuali serbatoi d'acqua con coperchi a tenuta, con rete zanzariera o con telo di plastica fissati e ben tesi.

A COLORO che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili:

- oltre che attenersi ai comportamenti su riportati dovranno a propria cura:

- disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile fissato e ben teso o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
- smaltire i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili o, in alternativa, stocarli temporaneamente dopo averli vuotati da ogni contenuto di acqua, ricoprirli immediatamente con telo impermeabile fissato e ben teso, o con altro sistema idoneo, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua;

A COLORO che, per fini commerciali o altro titolo possiedono o gestiscono vivai, serre, depositi di piante e fiori:

- di eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori delle piante e fiori destinati alla coltivazione ed alla commercializzazione.

A COLORO che risultano proprietari, gestori, responsabili o che comunque ne hanno l'effettiva disponibilità di corsi d'acqua, scarpate stradali, ferroviarie e autostradali, cigli stradali, aree incolte e aree dimesse, di:

- curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde impedire ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- mantenere le aree libere da erba, rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta stagnanti d'acqua;
- eliminare le eventuali sterpaglie.

Qualora nel periodo di massimo rischio per l'infestazione di zanzare (fino al 31 ottobre) si riscontrasse all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione d'interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate, avendo cura di effettuare il trattamento nei luoghi di sosta abituale delle zanzare adulte quali: siepi, cespugli, aree di vegetazione bassa e aree ombrose, possibilmente con attrezzature idonee a minimizzare la deriva dei prodotti utilizzati comunque in forma acquosa e privi di solventi;

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, ricadrà su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze hanno avuto luogo.

Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza verrà comminata al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 ad Euro 500 e sarà inoltre imputata ai trasgressori la spesa per l'esecuzione degli interventi necessari, che verranno attuati d'ufficio, secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso avanti al TAR delle Marche e al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Il Comando di Polizia Locale e il Dipartimento di Prevenzione dell'AST Fermo sono incaricati delle attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento.

Dalla Civica Residenza

IL SINDACO
Avv. Paolo Calcinaro